

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **45/1998** (ECLI:IT:COST:1998:45)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **28/01/1998**; Decisione del **25/02/1998**

Deposito del **05/03/1998**; Pubblicazione in G. U. **11/03/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23761**

Atti decisi:

N. 45

ORDINANZA 25 FEBBRAIO-5 MARZO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale) e dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, promossi con n. 34 ordinanze emesse il 17 aprile (n. 33 ordinanze) ed il 10 maggio 1996 (n. 1 ordinanza) dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte al n. 1077, dal n. 1081 al n. 1098 e dal n. 1120 al n. 1134 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 33 ordinanze di identico contenuto emesse tutte il 17 aprile 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle modalità di pagamento delle somme maturate in favore degli aventi diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 - si porrebbe in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001, non potendosi ritenere, il denunciato vulnus eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito mediante l'assegnazione di titoli di Stato;

che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 10 maggio 1996, oltre a riproporre identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 di questa Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo) per violazione dell'art. 81 della Costituzione, non sottraendosi all'obbligo della copertura finanziaria neppure la norma "virtuale" creata dalla suddetta pronuncia di incostituzionalità;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;

che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti decaduti;

che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;

che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del 1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996) viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti d'ufficio;

che la mancata censura di tale previsione, la quale trova immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente inammissibili (v. ordinanze n. 368 e n. 370 del 1997);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nonché dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale) - come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.